



## Proposta IASB di modifica all'IFRS 17 per il comparativo nell'IFRS 9

Il Board dello IASB, nel *meeting* di giugno, dovrà discutere in merito ad una proposta di modifica dei requisiti di transizione attualmente previsti dall'IFRS 17. L'emendamento oggetto di discussione riguarda le informazioni da presentare, a fini comparativi, in sede di prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9 da parte del settore assicurativo e scaturisce da alcuni dubbi sollevati dall'industria assicurativa, al momento impegnata nel processo di implementazione dei due principi.

Oggetto di discussione del *Board*, già nel mese di maggio, è stato appunto il potenziale disallineamento contabile tra attività finanziarie e passività assicurative che potrebbe esserci nel periodo comparativo. In particolare, con l'IFRS 17 è richiesta obbligatoriamente la riesposizione delle informazioni comparative per i contratti assicurativi; l'IFRS 9, invece, consente ma non richiede obbligatoriamente tale riesposizione per gli strumenti finanziari ma, nel caso di scelta di applicazione retrospettiva del principio, lo stesso può essere utilizzato solo per le attività finanziarie che continuano ad essere rilevate alla data di prima applicazione (1° gennaio 2023 per il settore assicurativo). Per le attività oggetto di "derecognition" prima di tale data viene attualmente prevista, invece, l'applicazione dello IAS 39, comportando classificazioni pertanto differenti nel periodo comparativo per il settore assicurativo.

È stata quindi evidenziata da alcuni *stakeholder* la difficoltà nello spiegare ai lettori del bilancio tale disallineamento che comunque non fornirebbe informazioni utili, non rappresentando di fatto un *mismatch* economico. Il *Board* dovrà quindi decidere se aggiungere uno specifico requisito di transizione all'IFRS 17, che dovrebbe consentire l'applicazione di un "classification overlay approach". Tale opzione dovrebbe:

- trovare applicazione nel caso di attività finanziarie relative a passività assicurative e per le quali non è stato possibile adottare l'IFRS 9;
- consentire una classificazione di tali attività in maniera tale da avere una valutazione allineata con quella che si avrebbe effettuando una classificazione in base all'IFRS 9;
- applicarsi esclusivamente al periodo comparativo che parte dalla data di transizione alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 17;
- applicarsi nella valutazione strumento per strumento.

Tale approccio dovrebbe essere facoltativo e la suddetta modifica all'IFRS 17 dovrebbe essere finalizzata e approvata prima del 1° gennaio 2023. È stato infatti evidenziato negli *Staff Paper* dello IASB come, per poter applicare tale modifica, le società dovrebbero iniziare a raccogliere informazioni dal 1° gennaio 2022. Pertanto, per fornire certezza ai diversi *stakeholder*, lo IASB mira a finalizzare l'emendamento entro la fine di quest'anno.

Nello *Staff Paper* predisposto a supporto dello IASB *meeting* di giugno, in occasione del quale viene anche richiesto al *Board* di definire la durata dell'eventuale consultazione (*Exposure Draft*), sono anche riportati, in appendice, i prossimi passi previsti dal relativo "due process".